

Il contratto definitivamente sottoscritto rinvia a un successivo accordo da farsi entro luglio

Sanzioni ai prof, nuovo round

Libertà di insegnamento e terzietà del giudizio, i nodi

DI MARCO NOBILIO

Le regole sulle sanzioni disciplinari dei docenti saranno stipulate in un'apposita sessione negoziale che si terrà entro il prossimo mese di luglio. Lo hanno stabilito i rappresentanti dell'Aran e di Cgil, Cisl, Uil e Gilda-Unams, con la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale della scuola, avvenuta giovedì scorso. Non ha firmato lo Snals-Confsal. Le parti hanno ritenuto di rinviare ad un'apposita sessione negoziale la regolazione della materia a causa di una serie di contrasti esistenti tra le norme contenute nel testo unico del pubblico impiego e quelle del testo unico dell'istruzione.

Il rinvio è contenuto nell'articolo 29 del nuovo contratto. La sequenza contrattuale riguarderà solo i docenti della scuola statale (e non quelli delle accademie e dei conservatori). E sarà finalizzata alla definizione «della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria». L'articolo 29 contiene, inol-

tre, una raccomandazione a non ledere il principio della libertà di insegnamento. La compilazione del regolamento delle sanzioni, infatti, dovrà tenere conto del fatto che «il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare» recita l'art. 29, «sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento».

Nella clausola negoziale si fa riferimento genericamente alla figura del «soggetto titolare del procedimento disciplinare». Perché al tavolo negoziale la discussione si è arenata proprio quando l'Aran ha proposto di assegnare ai dirigenti scolastici il potere di sospendere il docente. Potere contestato da alcune organizzazioni sindacali sulla base del costante orientamento della giurisprudenza. Che esclude l'esistenza di tale potere perché l'ordinamento non prevede, per i docenti, la sanzione della sospensione fino a 10 giorni, ma quella più afflittiva della sospensione fino ad un mese. In ciò

radicandone la competenza in capo all'ufficio per i provvedimenti disciplinari.

Il motivo del contenzioso, infatti, non è l'esistenza del dovere, in capo all'amministrazione, di punire le condotte antidoverose. Quanto, invece, quello di indicare regole certe affinché ciò possa avvenire garantendo la terzietà del giudizio, la trasparenza e il diritto di difesa dell'incolpato. Diritto, quest'ultimo, già fortemente affievolito da un'innovazione contenuta nel decreto Madia che trasforma, di fatto, i termini del procedimento disciplinare da perentori ad ordinatori (sebbene la stessa norma li qualifichi come perentori).

In pratica, mentre la normativa previgente prevedeva che la violazione dei termini (proprio in quanto perentori) comportasse, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare (si veda la sentenza della Corte di cassazione n. 14551 del 9/11/2000) le nuove disposizioni prevedono, invece, che la violazione dei termini e delle disposizioni previste dal nuovo decreto non determini la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della

sanzione irrogata.

Pertanto, la violazione dei termini, non essendo più assistita dalla sanzione della nullità del provvedimento ne determina, di fatto, l'ordinarietà (si veda la nuova estensione dell'articolo 55 del decreto legislativo 165/2001). A fronte di questa situazione, la cancellazione del diritto alla terzietà del giudizio, che avverrebbe, secondo i sindacati, concentrando il potere disciplinare nelle mani del dirigente scolastico, andrebbe a determinare un'applicazione delle norme di legge in materia disciplinare non legittima perché, probabilmente, in contrasto con i principi della libertà di insegnamento e del giusto processo. Sul rischio di limitare la libertà di insegnamento fu dato l'allarme dallo stesso ministero dell'istruzione con la circolare 88/2010. E adesso anche dalle parti, che hanno inserito un vero e proprio monito nell'articolo 29 del contratto.

Ma sul problema del diritto alla terzietà del giudizio Aran e sindacati hanno posizioni contrapposte. Resta il fatto, però, che il Costituente, all'atto della compilazione della Carta e della relativa

entrata in vigore, quando parla del diritto dei cittadini ad essere giudicati da un giudice terzo ed imparziale fa implicitamente riferimento anche al giudice disciplinare: figura espressamente prevista dalla norme di legge in vigore nel 1946. Pertanto, una lettura costituzionalmente orientata del decreto legislativo 165/2001 non può prescindere da questa situazione.

L'articolo 29, peraltro, contiene anche alcune disposizioni in odore di nullità, stando ai rilievi già mossi al tavolo contrattuale. Il comma 3 dello stesso articolo, infatti, modifica una norma di legge, l'articolo 498, comma 1, del decreto legislativo 297/94, introducendo due nuove ipotesi di licenziamento disciplinare: molestie sessuali e false dichiarazioni nelle istanze di mobilità. E tale modifica per superare indenne il vaglio della sede giudiziale, avrebbe dovuto essere adottata in sede legislativa.

Supplemento a cura di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@class.it

